



ORIGINALE

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 15/04/2010**Oggetto :****CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN'UNITA' LAVORATIVA ADDETTA AI SERVIZI AMMINISTRATIVI.**

L'anno duemiladieci addì quindici del mese di aprile alle ore 17 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari, ai sensi dell'art.40, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PENNA Bruno	SINDACO	X	
ARIONE Luca	CONSIGLIERE	X	
COTTO Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	X	
CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	X	
SOAVE Franco	CONSIGLIERE	X	
CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	X	
MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	X	
MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Roberto	CONSIGLIERE		X
FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
FERRO Roberto	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	X	
Totale		12	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Convenzione con il Comune di Santo Stefano Belbo per la gestione associata di un'unità lavorativa addetta ai servizi amministrativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 26.11.2007, esecutiva, venne approvato il rinnovo di due anni della convenzione per la gestione associata di un'unità lavorativa dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato del Comune di Castiglione Tinella, addetta ai servizi amministrativi e di segreteria, in atto tra quest'ultimo Ente ed il limitrofo Comune di Santo Stefano Belbo, a far data dal 01.01.2008 fino al 31.12.2009, con la sola modifica dell'art.4 per l'individuazione di una diversa suddivisione temporale del tempo di lavoro d'obbligo tra i due Enti coinvolti richiesta all'unità lavorativa (18 ore settimanali presso ciascun ente convenzionato), rimanendo invariati gli altri patti, condizioni e modalità di gestione ed organizzazione del servizio;
- la convenzione, nel testo allegato al provvedimento di cui sopra, è stata regolarmente sottoscritta dalle parti in data 21.12.2007, con scadenza 31 dicembre 2009;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 30.11.2009, per ragioni di politica amministrativa legate alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco e del relativo Consiglio comunale di Castiglione Tinella nonché per ragioni tecnico organizzative, è stato disposto di non procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi prossima alla scadenza, lasciando l'Amministrazione comunale entrante libera di effettuare le scelte ritenute più adeguate per l'ottimale organizzazione degli Uffici comunali; contestualmente è stato disposto di prorogare la convenzione stessa ai medesimi patti, per il periodo di quattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2010 fino al 30 aprile 2010, come ammesso dall'art.7 della convenzione stessa, stabilendo nel contempo che, in relazione al disposto dell'art.9 della medesima, il periodo di proroga costituisce preavviso per la definitiva conclusione del rapporto di convenzione;

ATTESO che l'unità lavorativa posta in convenzione è la dott.ssa Antonella Sillano, Istruttore direttivo amministrativo contabile, Categoria D, Posizione economica D1, addetta nel Comune di Castiglione Tinella all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio elettorale;

CONSIDERATO che il Comune di Santo Stefano Belbo è ancora interessato ad avvalersi delle prestazioni lavorative della prenominata dipendente, si è proceduto a valutare le condizioni per la stipula di una nuova convenzione di Segreteria;

EVIDENZIATO che, a seguito di una approfondita disamina dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto conto anche della prossima minore presenza del Segretario comunale (giusta deliberazione consiliare testé adottata nella presente seduta), è emerso che è possibile addivenire ancora al convenzionamento solamente con una diversa ripartizione del tempo di lavoro d'obbligo, che contempli un maggiore impiego della dipendente presso il Comune di Castiglione Tinella con il passaggio dalle attuali diciotto ore settimanali a ventuno ore settimanali, a decorrere dal prossimo 1° maggio 2010 con scadenza il 30 giugno 2011;

PRESO ATTO che, viste le proprie esigenze funzionali e operative, il Comune di Santo Stefano Belbo ha valutato positivamente la proposta di potersi ancora avvalere delle prestazioni lavorative della dott.ssa Antonella Sillano per un numero di ore settimanali pari a quindici con una riduzione di tre ore rispetto alla ripartizione attuale, in corrispondenza alla maggiore presenza nel Comune di Castiglione Tinella, durante l'arco temporale su indicato;

VISTA ed ESAMINATA la nuova convenzione con il Comune di Santo Stefano Belbo per la gestione associata di un'unità lavorativa dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Castiglione Tinella, addetta ai servizi amministrativi e di segreteria, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che individua compiutamente i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che la nuova convenzione è idonea a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali riferibili ad entrambi gli enti, rispondendo ad esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza dei medesimi, e consente nel contempo di soddisfare logiche di risparmio economico-finanziario;

RITENUTO, pertanto, risultando soddisfatte le esigenze e le aspettative degli Enti interessati, di procedere senz'altro alla stipula della suddetta convenzione per il periodo decorrente dal prossimo 1° maggio 2010 fino al 30 giugno 2011;

VISTO il CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004 ed in particolare l'art.14 che detta disposizioni in materia di personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione;

PRESO ATTO che la dipendente comunale di questo Comune posta in convenzione si è detta disponibile a svolgere le proprie prestazioni lavorative in convenzione con il Comune di Santo Stefano Belbo;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voto favorevole unanime espresso nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI STIPULARE, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., una nuova convenzione con il Comune di Santo Stefano Belbo per la gestione associata di un'unità lavorativa addetta ai servizi amministrativi e di segreteria, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Castiglione Tinella, per il periodo 1° maggio 2010 – 30 giugno 2011, con la suddivisione temporale tra i due Enti coinvolti richiesta all'unità lavorativa posta in convenzione specificata in premessa.

DI APPROVARE, conseguentemente, l'allegata Convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua compiutamente i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

DI DARE ATTO che le spese connesse con la gestione della convenzione vengono anticipate dal Comune di Castiglione Tinella, Capo-convenzione, con imputazione all'intervento 1.01.02.01 (130) concernente "Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto ai Servizi generali" ed agli appositi interventi di spesa per gli oneri riflessi - 1.01.02.01 (140) e 1.01.02.07 (400) - del bilancio comunale dei diversi anni di competenza. Il Comune di Santo Stefano Belbo anticiperà le proprie quote con le modalità previste dalla Convenzione stessa. Le stesse verranno introitate nel bilancio comunale dei diversi anni di competenza di Castiglione Tinella alla risorsa 3.1.0450.



Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN' UNITA' LAVORATIVA TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE TINELLA E SANTO STEFANO BELBO.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, tra i sigg.ri

Dott. Massimo Nardi Segretario comunale del Comune di Castiglione Tinella

in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____

Dott.ssa Cristina Bosco Responsabile del Servizio Affari generali del Comune di Santo Stefano Belbo

in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____

A sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Art. 1-Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Castiglione Tinella e Santo Stefano Belbo, nel rispetto del disposto della normativa sopra richiamata, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata un'unità lavorativa in forza presso il Comune di Castiglione Tinella, al fine di conseguire il miglioramento dei servizi istituzionali riferibili ad entrambi gli enti (data la contiguità territoriale e la sussistenza di interessi reciproci delle comunità locali nei due contesti territoriali) e conseguire una più economica gestione delle risorse.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Castiglione Tinella del quale la risorsa umana da porre in convenzione è dipendente a tempo indeterminato, inquadrata in categoria D, regolarmente assunta a seguito di concorso pubblico.

Il Comune di Santo Stefano Belbo può proporre al Comune di Castiglione Tinella la sostituzione di personale individuato ai sensi della presente convenzione per esigenze operative legate alle specializzazioni professionali o a problematiche contestuali. Il Comune di Castiglione Tinella verifica la possibilità di sostituzione ed opera la stessa solo a fronte di elementi di salvaguardia delle proprie esigenze istituzionali.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

L'utilizzo del personale da distaccare in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale e preventiva espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati.



Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Comune Capo-convenzione, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Santo Stefano Belbo .

Allo stesso Comune Capo-convenzione competeranno gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, le eventuali progressioni ecc.

Il lavoratore in convenzione potrà anche essere incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa nel Comune di Santo Stefano Belbo, con definizione dei profili economici disciplinata in base a quanto previsto dal CCNL vigente nel tempo.

Art. 4 – Gestione del personale in convenzione

Il Comune di Castiglione Tinella assente all'utilizzo del personale distaccato sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di Santo Stefano Belbo, che vede l'impiego dell'unità lavorativa da parte di ciascun Comune per n.21 (ventuno) ore settimanali presso il Comune di Castiglione Tinella e per n.15 (quindici) ore settimanali presso il Comune di Santo Stefano Belbo.

Il Comune di Santo Stefano Belbo può organizzare il personale distaccato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative, e provvede alla gestione del personale del Comune di Castiglione Tinella posto in convenzione presso i propri uffici con le seguenti modalità:

- a) impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni e qualificazioni professionali;
- b) impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro straordinario;
- c) eventuale applicazione delle soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione.

Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di Castiglione Tinella, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Santo Stefano Belbo.

Il servizio sarà svolto settimanalmente presso i due Comuni per il numero di ore frazionabili in 36, definito nel contesto del programma gestionale di cui al 1° comma.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione dell'unità lavorativa graverà in capo ai due Comuni in proporzione alle ore lavorative prestate, e quindi mediante suddivisione delle spese per 36.

L'unità lavorativa dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà

concordato d'intesa fra i Responsabili di servizio dei Comuni suddetti e la lavoratrice, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

L'ammontare dell'eventuale salario di posizione (di cui all'art. 10 dell'ordinamento professionale EE LL sottoscritto il 31/03/1999) verrà definita d'intesa tra le due amministrazioni coinvolte e sarà oggetto di specifico provvedimento. Analogamente l'eventuale retribuzione di risultato (o la produttività) spettante al dipendente verrà definita d'accordo tra le amministrazioni coinvolte, compatibilmente con le rispettive disponibilità di bilancio.

Art.5 - Forme di consultazione

Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale in convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

I Responsabili di servizio dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio convenzionato. Di tale consultazione verrà redatto un verbale.

Art.6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete all'unità lavorativa distaccata in base alla presente convenzione per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Castiglione Tinella e Santo Stefano Belbo il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Tale trattamento economico ed i conseguenti assegni, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Castiglione Tinella.


Saranno altresì anticipati di massima dal Comune di Castiglione Tinella le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle prestazioni come definite dal programma gestionale indicato al precedente art. 4.

Il Comune di Castiglione Tinella, quale Capo-convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio tutte le spese sopra individuate da corrispondere a favore della dipendente posta in convenzione, prevedendo nella parte di entrata il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Santo Stefano Belbo.

Il Comune convenzionato di Santo Stefano Belbo dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali

1. la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente,
2. la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente,
3. la terza, a saldo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo-convenzione. In caso di ritardo nel pagamento

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

degli acconti e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo-convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta di saldo.

Alla dipendente in convenzione sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio, calcolate in base al quinto del costo/litro del carburante.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede di servizio, saranno a carico dei Comuni convenzionati e verranno erogate sulla base di specifica e documentata richiesta della lavoratrice.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo-convenzione di Castiglione Tinella, seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

Le eventuali spese per prestazioni di lavoro straordinario (qualora eccezionalmente previste dalle vigenti disposizioni di legge) nonché le spese per eventuali missioni o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni saranno addebitate e liquidate dai singoli Comuni, sulla base di specifica documentazione.

ART. 7 - Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

La presente convenzione ha durata di tredici mesi, decorrenti dal 1° maggio 2010 con scadenza il 30 giugno 2011.

Le amministrazioni procedono alla revisione dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne:

- a) il possibile rinnovo, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse.

La presente convenzione può essere prorogata per un periodo massimo di SEI mesi, al fine di consentire alle amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 8 - Eventuali modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione ed alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi del Comune di Castiglione Tinella e del Comune di Santo Stefano Belbo.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.

Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione

Prima della scadenza stabilita all'art. 7 ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione. In tal caso il Comune recedente deve darne motivata e formale comunicazione all'altro Comune, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di definitiva conclusione del rapporto di convenzione.

ART. 10 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Castiglione Tinella, uno dal Comune di Santo Stefano Belbo e uno dal Presidente del Tribunale di Alba.

ART. 11 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
DEL COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione con il Comune di Santo Stefano Belbo per la gestione associata di un'unità lavorativa addetta ai servizi amministrativi"*.

Castiglione Tinella, 09 APR 2010



Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione con il Comune di Santo Stefano Belbo per la gestione associata di un'unità lavorativa addetta ai servizi amministrativi"*.

Castiglione Tinella, 09 APR 2010



Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Bruno Penna




IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Nardi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27 APR 2010

Castiglione Tinella, 26 APR 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Nardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====